



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 475

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il D.R. n° 1509 del 15/11/2021 con il quale è stato modificato, da ultimo, il "Regolamento in materia di spin off dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro";
- RILEVATA l'esigenza di apportare una ulteriore modifica al succitato testo del Regolamento in materia di spin off dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
- TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 14/03/2023 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/03/2023;
- RITENUTO necessario e urgente procedere.

DECRETA

Il "Regolamento in materia di Spin Off dell'Università Magna Graecia di Catanzaro", allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, è modificato all'art. 8 "Disciplina delle incompatibilità" prevedendo l'abrogazione della lettera b) di cui al precedente D.R. n° 1509 del 15/11/2021.

Catanzaro, 21 FEB 2023

IL RETTORE
Prof. Giambattista De Sarro



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA DI CATANZARO

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito riportato:

- 1.1 **Università:** identifica l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.
- 1.2 **Spin off partecipato:** indica ogni iniziativa imprenditoriale esercitata da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata, proposta da proponenti accademici alla quale l'Università partecipi, in qualità di socio, avente come oggetto sociale e come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca, relativi allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi derivati dall'attività di ricerca dell'Università;
- 1.3 **Spin off accademico:** indica ogni iniziativa imprenditoriale esercitata da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata, promossa e partecipata, in misura non inferiore al 51 % del capitale sociale, da proponenti accademici avente come oggetto sociale e come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, di risultati di ricerca relativi allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, alla quale l'Università non partecipa in qualità di socio, ma con la quale l'Università può stipulare accordi anche per l'utilizzo di spazi o per la fruizione di servizi, nel rispetto del presente Regolamento;
- 1.4 **Master spin off:** indica percorsi di alta formazione che coniugano l'ottenimento di un titolo accademico rilasciato dall'Università con la possibilità di costituire una società spin off di tipo partecipato. Il Master spin off deve essere proposto da un proponente accademico. Esso prevede al termine del percorso formativo la premiazione del miglior project work con apposito premio in denaro finalizzato esclusivamente alla costituzione e avvio di una società spin off;
- 1.5 **Proponenti accademici:** sono i dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale docente e ricercatore i quali propongono un'iniziativa di spin off.
- 1.6 **Altri soci:** sono i docenti dipendenti e non-dipendenti, i ricercatori a tempo determinato, i dottorandi, gli assegnisti, gli specializzandi, il personale tecnico amministrativo, i contrattisti, i collaboratori alla ricerca nonché imprese, persone fisiche e giuridiche anche esterne all'Università.
- 1.7 **Commissione:** indica la Commissione spin off di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 2

Finalità dell'Università

In conformità al proprio Statuto ed alla propria programmazione strategica, ai sensi di quanto previsto dal DM 168/2011 e in attuazione dell'Art. 6, comma 9, della legge 240/2010 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 297/99, l'Università



promozione della ricerca applicata all'interno dell'Ateneo ed anche in collaborazione con imprese ed enti terzi; promuove la nascita di imprese ad alta tecnologia per lo sfruttamento dei risultati della ricerca; consente che il proprio personale universitario, in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti in materia, partecipi alle iniziative spin off.

Articolo 3

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione degli spin off e le condizioni di partecipazione agli stessi da parte dei proponenti accademici, degli altri soci e dell'Università.

Articolo 4*

Costituzione degli spin off

- 4.1) Gli spin off partecipati o accademici possono essere costituiti esclusivamente secondo il tipo societario di società per azioni o società a responsabilità limitata.
- 4.2) La costituzione di Spin off accademici (art. 1, punto 1.3) può essere effettuata soltanto da uno o più proponenti accademici i quali si impegnino ad assumere un ruolo attivo nella società e anche cumulativamente, a sottoscrivere una quota di partecipazione almeno pari al 51% del capitale sociale ed a detenerla per almeno tre anni. Oltre ai proponenti accademici può partecipare al Capitale Sociale dello Spin- off ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera.
- 4.3) La costituzione di spin off partecipati (art. 1, punto 1.2) può essere proposta soltanto da uno o più proponenti accademici che hanno il diritto di diventare soci dello spin off con la sottoscrizione di una quota, anche cumulativamente, non inferiore al 26%. Il proponente può cedere il diritto di cui al punto precedente all'Università che può accettarlo previa delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti del 49% previsti dal successivo art. 5. In quest'ultimo caso, l'Università verserà annualmente al proponente accademico il 50% degli utili societari conseguiti per tutto il periodo nel quale l'Università assume la qualità di socio. L'Università avrà, altresì, l'obbligo, alla scadenza di cui al successivo art. 12, di trasferire al proponente accademico, a titolo gratuito, la quota acquisita in virtù della cessione precedentemente effettuata. Oltre ai proponenti accademici e all'Università, può partecipare al Capitale Sociale dello Spin-off partecipato ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera.
- 4.4) Ai master spin off disciplinati dal Regolamento di Ateneo "per l'Istituzione e la disciplina dei corsi di alta formazione post lauream" si applica la disciplina prevista nel presente Regolamento per gli spin off partecipati, integrata da norme specifiche previste nel successivo art. 5. Nel caso di master spin off, il proponente accademico è il proponente del master ai sensi di quanto previsto dall'apposito Regolamento all'art. 2, lettera h).
- 4.5) La proposta di costituzione di spin off accademici o partecipati deve essere indirizzata al Rettore e deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente: a) gli obiettivi; b) il piano finanziario; c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento; d) il carattere innovativo del progetto; e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto; f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni del/i proponente/i accademici e di altro personale universitario con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo in attuazione dell'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni;

**Articolo modificato dal CdA del 23/06/2021, dal SA del 13/07/2021 e dal CdA del 14/07/2021*



g) nel caso di spin off partecipati, le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Università; h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università; i) eventuali spazi, attrezzature e servizi dell'Università di cui lo spin off intende usufruire; l) le delibere dei competenti organi accademici relative ai ruoli e alle mansioni di cui alla precedente lettera f).

4.6) Alla proposta di cui al punto precedente, dovrà essere allegato il parere positivo del Consiglio di Dipartimento di afferenza del/i proponente/i accademici relativo a:

- a) la compatibilità e non concorrenza dell'attività dello spin off con quelle istituzionali, nonché con le attività conto terzi effettuate dal Dipartimento o dai CIS;
- b) il proprio interesse a supportare lo Spin off;
- c) la disponibilità all'uso di spazi, attrezzature e servizi ai sensi della lettera i) del punto 4.5;

4.7) La proposta unitamente ai documenti di cui ai punti 4.5 e 4.6 è inviata dal Rettore all'esame della Commissione prevista dal successivo art.7 la quale, entro 30 giorni, esprime parere obbligatorio ma non vincolante e redige una relazione istruttoria contenente la valutazione complessiva di merito degli elementi della proposta, anche sulla base delle indicazioni espresse dal/i Dipartimento/i interessato/i.

4.8) La costituzione degli spin off è deliberata, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà approvare l'uso di spazi, attrezzature e servizi richiesti di cui al punto 4.5 e indicare, per gli spin off partecipati, la eventuale quota di capitale sottoscritta dall'Università.

4.9) Non possono partecipare alle deliberazioni di cui al punto 4.8, relative alla costituzione degli spin off, il/i proponente/i dell'iniziativa, ai sensi di quanto previsto dal DM 168/2011 art. 3 comma 3.

Articolo 5*

Partecipazione dell'Università (Spin off partecipati)

5.1) La quota di partecipazione dell'Università agli spin off partecipati di norma non può superare il 23% del capitale sociale. Qualora ricorrano particolari motivi di convenienza o di opportunità, o in caso di cessione ai sensi del precedente art. 4 punto 4.3, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'Università a superare il limite del 23%; in nessun caso, tuttavia, la partecipazione potrà superare la soglia del 49% del capitale sociale.

5.2) L'onere finanziario necessario al conferimento in denaro graverà sul bilancio dell'Università. Il conferimento potrà avvenire anche mediante beni in natura, compresi diritti di proprietà industriale, o crediti, secondo le disposizioni normative applicabili al tipo societario prescelto.

5.3) In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote da parte degli altri soci, spetta all'Università il diritto di prelazione sull'acquisto delle stesse, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta.

**Articolo modificato dal CdA del 23/06/2021, dal SA del 13/07/2021 e dal CdA del 14/07/2021*



L'ingresso in società di nuovi soci, sia esso dovuto alla cessione di partecipazioni sociali ovvero alla sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione, è subordinato al gradimento del Consiglio di amministrazione. In caso di mutamento della compagine sociale, nonché al termine del periodo di permanenza della società presso le strutture dell'Ateneo, spetta all'Università il diritto di recesso.

L'atto costitutivo e/o statuto dello spin off deve prevedere che:

- qualora si determini l'obbligo di reintegrazione del capitale sociale, l'onere relativo viene assunto dagli altri soci, diversi dall'UMG, anche per conto di quest'ultima, la quale, in ogni caso, ha il diritto di mantenere invariata la propria quota di partecipazione senza ulteriori oneri e senza limiti al diritto di voto, tale postergazione nella partecipazione alle perdite viene garantita dagli altri soci, diversi dall'UMG, anche in sede di liquidazione della Società;

- lo spin off è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e che in ogni caso riservato all'UMG il diritto a nominare almeno un Consigliere di Amministrazione;

- l'UMG nomina, laddove costituito, almeno un componente dell'Organo di Controllo, anche in caso di nomina di un Organo Monocratico (Sindaco Unico)

- Indipendentemente dalla forma giuridica assunta dallo "spin off partecipato", il diritto di recesso, da parte dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, possa essere esercitato oltre che nei casi previsti dalla legge, anche laddove venga riscontrato il mancato rispetto dei parametri e dei criteri previsti dal "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (D.Lgs n° 175 del 19/08/2016) e dalle successive disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs n° 100 del 16/06/2017 e ss.mm.ii.

5.4) La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non potrà in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né potrà costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;

5.5) I soci non potranno deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell'Università senza il preventivo consenso della stessa.

5.6) Salvo quanto previsto al precedente art. 4.3, spetta all'Università un'opzione di vendita della partecipazione, esercitabile dalla stessa, allo scadere della convenzione prevista dal successivo art. 12 o in caso di mutamento della compagine sociale e comunque al termine del periodo di permanenza della società presso le strutture dell'Ateneo, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo comunque non inferiore al valore patrimoniale della partecipazione che sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin off.

5.7) Lo spin off deve sottoporre alla Commissione una relazione annuale sulla gestione.

5.8) Master spin off.

Le società spin off, da costituire eventualmente al termine del percorso formativo del Master-spin off in caso di valutazione positiva della Commissione di cui all'art. 9, punto 1 del Regolamento per "l'istituzione e la disciplina dei Corsi di Alta Formazione



Lauream” e all’art.7 del presente Regolamento, sono regolamentate dalle stesse norme previste per gli spin off partecipati (art. 4 e 5) integrate con le seguenti disposizioni:

a) *la partecipazione dell’Università, ai sensi del precedente punto 5.1, non può superare il limite del 49% del capitale sociale; in tutti i casi previsti al precedente art. 5, 5.1 la mancata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla partecipazione dell’Università oltre il limite del 25%, preclude la costituzione della società spin off;*

b) *il vincitore del miglior project work, ai sensi dell’art. 9, punto 5 del vigente Regolamento per “l’istituzione e la disciplina dei Corsi di Alta Formazione Post-Lauream” o comunque il destinatario del finanziamento previsto dal medesimo art. 9 punto 6, deve assumere il ruolo di socio dello spin off, con una partecipazione al capitale sociale in misura corrispondente al 25% e assume l’obbligo di mantenere la suddetta partecipazione per un periodo minimo di 3 anni. Nel caso in cui il vincitore del project work o il destinatario del finanziamento ai sensi del punto 6 dell’art.9 del succitato Regolamento per “l’istituzione e la disciplina dei Corsi di Alta Formazione Post-Lauream” rinunci a partecipare, nella qualità di socio, allo spin off, la società spin off non potrà essere costituita.*

c) *Le persone fisiche o giuridiche diverse dai proponenti accademici e dall’Università che desiderano aderire alla società spin off potranno partecipare in qualità di soci nella misura complessiva non superiore al 26% del capitale sociale. In sede di costituzione della società spin off hanno diritto di preferenza, per la sottoscrizione del capitale sociale, le persone fisiche o giuridiche che hanno finanziato totalmente o parzialmente il master spin off.*

d) *la società spin off di cui al presente articolo non potrà essere costituita o mantenuta in vita con meno di 3 soci.*

e) *il Consiglio di Amministrazione della società spin off è composto da 3 membri, di cui 2 designati dall’Università. Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.*

f) *L’organo di controllo della società spin off, laddove esistente, è composto da 3 membri, di cui 2 designati dall’Università.*

Articolo 6*

Disposizioni applicabili anche agli spin off accademici

Le disposizioni di cui all’art. 5, punto 5.3 e quella di cui al punto 5.7 si applicano anche agli spin off accademici.

Articolo 7

Commissione spin off.

- a) La Commissione è un organo composto da un numero di membri pari a tre, nominati dal Rettore e scelti fra il personale universitario o fra professionisti esterni. I componenti durano in carica tre anni; l’incarico è rinnovabile. L’incarico è svolto a titolo gratuito.
- b) L’organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
- c) La Commissione fornisce pareri obbligatori ma non vincolanti in merito all’adeguatezza della proposta di costituzione di spin off, all’idoneità della documentazione annessa alla proposta ed in relazione alla possibilità di realizzare in tempi adeguati l’iniziativa imprenditoriale.

*Articolo modificato dal CdA del 23/06/2021, dal SA del 13/07/2021 e dal CdA del 14/07/2021



- d) La Commissione svolge attività di monitoraggio delle attività esercitate dagli spin off e riferisce, mediante relazione annuale indirizzata al Rettore, sul loro stato e su ogni situazione che ritenga debba essere portata all'attenzione dell'Università.
- e) L'Università, sulla base di tale relazione, può disporre interventi ed adottare provvedimenti ritenuti opportuni al fine di regolare o modificare la disciplina dei rapporti fra l'Università e spin off.

Articolo 8*

Disciplina delle incompatibilità.

- a) I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle Commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di Amministrazione dello spin off, del quale non sia proponente o socio.
- b) Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di spin off, autorizzato ai sensi del punto 4.5 lettera l), non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.
- c) L'Ateneo effettua, con modalità definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Articolo 9

Prestazione d'opera a favore degli spin off da parte del personale dell'Università

- a) Il professore o ricercatore in regime di tempo pieno, socio o non socio dello spin off che abbia conseguito l'autorizzazione a prestare la propria attività a favore dello stesso, può rivestire cariche societarie, fatto salvo il rispetto delle incompatibilità previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia. Qualora vengano meno, per qualsivoglia motivo, le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l'autorizzazione, su motivata richiesta dell'Università, il professore o ricercatore socio o non socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare, se socio, la propria partecipazione sociale.
- b) Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
- c) Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita e attività non retribuita purché al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale. Il personale tecnico amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off solo su designazione dell'Università.

*Articolo modificato dal SA del 14/03/2023 e dal CdA del 22/03/2023



d) Ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D. Lgs. 30.3.2001, la società con caratteristiche di spin-off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, le remunerazioni e le indennità a qualunque titolo versate al personale tecnico-amministrativo nel rispetto della normativa sull'anagrafe delle prestazioni e sugli incarichi.

e) I titolari di assegni di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli allievi delle scuole di specializzazione possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca e previa autorizzazione degli Organi competenti e nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.

Articolo 10*

Conflitti di interesse

Si configura una situazione di "conflitto di interesse" quando lo Spin-off o anche uno o più soci dello Spin-Off compia azioni o assuma comportamenti che procurino un vantaggio per lo Spin-off, danneggiando contestualmente l'immagine e/o gli interessi dell'UMG e/o penalizzando la sua attività istituzionale di formazione, ricerca e servizio pubblico.

I soci di spin off che siano legati da rapporto di lavoro con l'Università non possono svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, attuali o potenziali.

Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio, il quale sia docente o ricercatore dell'Università, di vantaggi - diretti o indiretti - consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Articolo 11*

Utilizzo dei segni distintivi dell'Università

a) Agli Spin off è concesso, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'UMG, l'utilizzo del logo dell'Università sulla base di un Contratto di licenza, come da Addendum allegato al testo del presente Regolamento (Allegato A), che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla costituzione degli stessi.

b) Il contratto di licenza prevede, tra l'altro, che lo spin off garantisca e tenga indenne l'Università da ogni responsabilità derivante, a qualunque titolo, dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della licenza all'utilizzo dello stesso.

Art. 12*

Rapporti tra Università e spin off

a) I rapporti tra l'Università e gli spin off saranno regolati da apposita Convenzione, come da Addendum allegato al testo del presente Regolamento (Allegato B), che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature, arredi e servizi.

Il corrispettivo per l'utilizzo dei locali (laboratori, uffici etc), a partire dal quarto anno, è determinato dall'Amministrazione Centrale di Ateneo. Il corrispettivo per l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi richiesti, a partire dal quarto anno, sarà determinato dalla Struttura di Gestione dei Dipartimenti di Area Biomedico - Farmacologica.

**Articolo modificato dal CdA del 23/06/2021, dal SA del 13/07/2021 e dal CdA del 14/07/2021*



b) La predetta Convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, dovrà contenere specifiche clausole che prevedano:

1. *una durata triennale di permanenza dell'Università nello spin off a partire dal momento della stipula, con possibilità di proroga per una sola volta, e per un periodo massimo di ulteriori tre anni, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza ed opportunità. La proroga è richiesta dalla società spin off. All'istanza devono essere allegati l'ultimo bilancio di esercizio dello spin off e una relazione sulla gestione dell'impresa che evidenzia anche le strategie che saranno intraprese nel periodo successivo. La proroga sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sulla base dei pareri espressi dai seguenti organi: Commissione di cui all'art.7, Collegio dei Revisori dello spin off, laddove esistente, e Senato Accademico;*
2. *le modalità di concessione dei locali e dell'uso di attrezzature;*
3. *i servizi che l'Università riterrà opportuno erogare, su richiesta dello spin off, specificandone l'onere economico a carico di quest'ultimo.*

c) L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nella suddetta convenzione, anche mediante richiesta di informazioni scritte alla società Spin off. Lo Spin off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 13

Disciplina della proprietà industriale e intellettuale

- a) La proprietà industriale e intellettuale dei risultati della ricerca svolta dalla società spin off successivamente alla sua costituzione spetta alla stessa Società.
- b) La disposizione di cui alla lettera a) non si applica nei casi in cui i risultati della ricerca:
 1. *siano stati generati dai soci, anche in parte, in epoca antecedente alla costituzione dello spin off;*
 2. *siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università. In tale ipotesi, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, i risultati saranno soggetti a contitolarità tra Università e spin off sulla base di appositi accordi.*

Articolo 14

Controversie

- a) Le controversie che dovessero insorgere tra l'Università e le società spin off saranno affidate a un collegio arbitrale formato da tre componenti di cui uno designato dall'Università, uno dalla società spin-off e un terzo, con funzioni di presidente, individuato di comune accordo.
- b) In caso di mancato accordo tra le parti, la nomina del terzo componente spetta al Presidente del Tribunale di Catanzaro.
- c) Il collegio arbitrale deciderà, in modo rituale, secondo diritto e nell'osservanza delle norme del codice di procedura civile.

Articolo 15

Disposizioni finali ed emanazione del Regolamento

- a) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web.
- b) Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente in materia.



**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO
DELL'UNIVERSITÀ' MAGNA GRAECIA DI CATANZARO**

*ADDENDUM al Regolamento in materia di Spin Off
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro
(art. 11 "Utilizzo dei segni distintivi dell'Università")*

Tra l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro con sede legale in Catanzaro, Campus Universitario S. Venuta, Viale Europa loc. Germaneto - Partita I.V.A. 02157060795, C.F. 97026980793, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Giovambattista De Sarro nato a Nicastro (CZ) il 02/10/1955, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata "Università".

-Licenziante-

E

la Società ".....", con sede in....., Partita IVA.....,
Codice Fiscale.....in persona deldi seguito denominata "Società"

-Licenziatario-

PREMESSO

- che "....." è una Società.....;
- che, in data....., le Parti hanno sottoscritto l'Addendum "Convenzione Quadro" (Allegato B) all'art. 12 del Regolamento Spin Off dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, da considerarsi quale parte integrante del presente accordo;
- che il Licenziatario intende utilizzare, per lo svolgimento delle attività relative allo spin off, i propri risultati a fini commerciali e pubblicitari per il lancio e la promozione del prodotto a cui i risultati di cui sopra si riferiscono ed è, pertanto, interessato ad acquisire una licenza non esclusiva per l'utilizzo del marchio dell'Università;
- che l'Università è titolare del marchio/logotipo "Università Magna Graecia di Catanzaro", iscritto nel Registro dei marchi Comunitari, in data 26/04/2010, presso l'UAMI "Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno" (Marchi, disegni e modelli), con numero 008608622 e 008609281;
- che il marchio sopra citato gode di un'elevata reputazione e di un'immagine comprovata e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale;
- che l'utilizzo del marchio "Università Magna Graecia di Catanzaro" testimonia esclusivamente il rapporto di collaborazione tra l'Università, con i suoi Dipartimenti, e la Società e pertanto qualsivoglia atto proveniente da quest'ultima non è ascrivibile all'Università stessa;
- che la concessione in licenza di uso del marchio deve intendersi riferita sia all'uso del marchio- logotipo sia alla spendita del nome dell'Università.

*Allegato modificato dal CdA del 23/06/2021, dal SA del 13/07/2021 e dal CdA del 14/07/2021



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) DEFINIZIONI

1.1 Con il termine "contratto" si intende il presente accordo in ogni sua parte, comprese le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché gli allegati;

1.2 Con il termine "attività pubblicitarie" si intende qualsiasi attività di diffusione, comunicazione, espressione mediante stampa, spot televisivi e radiofonici, internet, predisposizione di opuscoli informativi e quant'altro, finalizzata a scopi commerciali;

2) LICENZA

2.1 il marchio è concesso unicamente per una durata triennale (in concomitanza con la costituzione dello Spin Off), a partire dal momento della stipula del presente atto, rinnovabile su esplicito accordo da sottoscrivere entro il termine di scadenza di cui sopra e, comunque, non oltre la durata dello spin off stesso;

2.2 la licenza oggetto del presente accordo deve intendersi come non esclusiva e a titolo gratuito, limitatamente conferita per le sole attività pubblicitarie dettagliatamente descritte e illustrate in apposita istanza;

2.3 il Licenziatario, altresì, si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di sublicenza totale o parziale a terzi del marchio dell'Università;

2.4 il Licenziatario dichiara di aver formalizzato richiesta di utilizzo del marchio (da intendersi anche quale utilizzo e spendita del solo nome dell'Università) per tali attività pubblicitarie, e che detta richiesta, soggetta all'approvazione del Rettore;

2.5 l'utilizzo del marchio e del logo dell'Università deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione universitaria, tale da non ledere l'immagine e la reputazione della medesima.

3) TERMINE

3.1 Il contratto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo (in concomitanza con la costituzione dello Spin Off) e per una durata triennale; decorso tale termine tutte le attività di cui all'art. 2 condotte dal Licenziatario, dovranno cessare incondizionatamente.

4) GARANZIE E RESPONSABILITÀ

4.1 Il Licenziante garantisce:

- di essere l'esclusivo proprietario e titolare del marchio;
- di fornire al Licenziatario tutta la documentazione, la strumentazione e le indicazioni necessarie all'uso e all'applicazione grafica del marchio licenziato.

4.2 Il Licenziatario si obbliga:

- a che l'uso del marchio dell'Università non leda l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università ovvero possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danno;

- a garantire di tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del marchio dell'Università, non potendo e non dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del marchio dell'Università e/o del marchio della Società;

- a garantire e tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta e/o indiretta, derivante da danni provocati a terze persone o cose, dai difetti, dai malfunzionamenti impliciti e/o espliciti sussistenti o sopravvenuti e dalla messa in circolazione e/o dall'uso proprio e/o improprio dei prodotti e/o servizi commercializzati, per i quali intervenga la spendita del nome e del marchio/logotipo dell'Università in forza del presente contratto, non potendo e non dovendo l'Università essere in alcun modo chiamata a rispondere, né in via esclusiva né in via solidale, di obblighi risarcitori verso i terzi e verso lo stesso licenziatario per danni di qualsiasi specie natura ed entità.

4.3 Non sono in alcun caso e a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione riconducibili e/o riferibili e/o



imputabili all'Università le opinioni, le espressioni o i giudizi, formulati diffusi e utilizzati dal licenziatario in qualsiasi forma e modalità, veritieri o non veritieri, ma comunque eccedenti i limiti delle attività pubblicitarie concordate ed autorizzate e disciplinate dal presente contratto e dettagliatamente descritte e individuate ai sensi dell'art. 2; qualora tali fattispecie siano tali da configurare qualsivoglia ipotesi di responsabilità di qualsiasi natura e, quindi, ipotesi di risarcimento di danni a persone o cose, diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, il licenziatario si obbliga sin da ora a garantire e tenere manlevata e indenne l'Università dal pagamento di indennizzi, dal rimborso di spese o dal riconoscimento di altre pretese da parte di terzi, rispondendo in prima persona, in ogni sede nei confronti degli stessi.

- 4.4 Qualora da tali attività eccedenti i contenuti concordati delle attività pubblicitarie, derivino, altresì, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4.2, danni diretti o indiretti, patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi natura al buon nome, all'immagine, alla reputazione, dell'Università, quest'ultima, ferma restando la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 5, si riserva di agire in ogni sede per la tutela dei propri interessi e per la cessazione del fatto lesivo, e fatto salvo e impregiudicato il risarcimento del danno.

5) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 5.1 Il presente contratto prevede che il Licenziatario cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del marchio e/o logotipo dell'Università nelle seguenti ipotesi:
- scadenza del termine di cui all'art. 2, co. I;
 - utilizzo indebito del marchio in tutte le ipotesi di cui all'art. 4;
 - dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento del Licenziatario in un procedimento di liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal presente contratto senza che al Licenziatario spetti alcun diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indennizzi o risarcimenti di sorta.
- 5.2 Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, tale che, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

6) FORO COMPETENTE

- 6.1 Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

7) DICHIARAZIONI FINALI

- 7.1 I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.
- 7.2 Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.
- 7.3 Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.
- 7.4 Le parti dichiarano espressamente di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6 del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
- 7.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.



Data

Per l'Università Magna Graecia di Catanzaro
IL RETTORE

Per la Società
Il Rappresentante Legale



CONVENZIONE QUADRO

*ADDENDUM al Regolamento in materia di Spin Off
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro
(art. 12 "Rapporti tra Università e Spin off")*

Nell'anno....., il giorno..... del mese di.....,

TRA

Il Dipartimento di.....dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, di seguito denominato Dipartimento, sito in -, Codice fiscale, P. IVA, in persona del Direttore del Dipartimento Prof.,

E

la Società Spin-Off di seguito denominata "Spin-Off", con sede in.....
Via, codice fiscale e partita IVA n°....., in persona del suo rappresentante legale

PREMESSO CHE

- l'Università Magna Graecia di Catanzaro, di seguito denominata Università, istituita, è una istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, caratterizzata da una spiccata vocazione a carattere innovativo in ambiti scientifici e tecnologici, in particolare finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale, al trasferimento tecnologico e al progresso civile della società in cui opera e che, nel perseguimento di tali fini, svolge in forma organica ricerche finalizzate e coordinate su temi di interesse scientifico e sociale;
- l'Università, al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica svolta all'interno delle proprie strutture, contribuisce alla costituzione di nuove attività imprenditoriali presso le proprie strutture, e ha proceduto, per lo scopo, alla costituzione di un'apposita struttura di collegamento Università - Territorio al fine di agevolare le relazioni e il trasferimento di conoscenze e tecnologie;
- l'Università, in conformità ai principi generali del proprio Statuto, favorisce la costituzione di società di Spin-Off, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca svolta all'interno delle proprie strutture;
- l'Università è disponibile ad ospitare presso le proprie strutture (Dipartimenti) imprese di Spin-Off generate dal proprio sistema di ricerca che siano in grado di migliorare le sinergie tra l'Università ed il mondo imprenditoriale, al fine di perseguire l'effettivo trasferimento dei risultati della ricerca e lo sfruttamento delle conoscenze a vantaggio dello sviluppo economico e del territorio;
- l'Università, per disciplinare e meglio svolgere le attività sopra rappresentate si è dotata di un Regolamento per il riconoscimento dello status di società di Spin-Off approvato con Decreto Rettorale n. del.....;
- lo Spin-Off è stato riconosciuto "Spin-Off Accademico/dell'Università Magna Graecia di Catanzaro/" con Delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del o con Decreto Rettorale n° ... del

*Allegato modificato dal CdA del 23/06/2021, dal SA del 13/07/2021 e dal CdA del 14/07/2021



- le attività dello Spin-Off sono di interesse dei/l docenti/e e ricercatori/e afferenti/e al/ai Dipartimento/i, e che per l'avvio di tali attività lo Spin-Off necessita tra l'altro di appositi spazi;
- lo Spin-Off ha richiesto per lo scopo, con nota prot. n..... del....., la possibilità di utilizzare spazi e risorse del Dipartimento;
- presso il Dipartimento esistono spazi attrezzati disponibili per lo svolgimento delle suddette attività, di proprietà dell'Università, di circamq, indicati nella planimetria allegata alla presente convenzione;
- il Consiglio di Dipartimento ha approvato con delibera n°....del.....la suddetta richiesta, nonché la presente convenzione per la regolamentazione da parte dello Spin-Off dell'uso degli spazi e degli altri servizi necessari per lo svolgimento delle attività in questione;
- le parti vogliono addivenire alla stipula di una convenzione e pertanto stabiliscono quanto segue, assumendo che tutto quanto premesso faccia parte integrante del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti tra Dipartimento e Spin-Off, con particolare riferimento all'uso da parte di quest'ultimo di spazi e servizi del Dipartimento necessari per lo svolgimento delle attività dello Spin-Off stesso.

Art. 2 - Durata

La durata della presente convenzione è di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Al termine della durata prevista dal precedente comma, la presente convenzione, previo accordo tra le parti, potrà essere rinnovata per un massimo di ulteriori 3 anni (tre).

Entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza, lo Spin-Off potrà richiedere il rinnovo della convenzione, tenuto conto di quanto precisato nel secondo comma del successivo articolo 5.

Art. 3 - Obblighi della società Spin-Off

Lo Spin-Off si impegna al rispetto di tutti gli articoli previsti dal Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dello Status di Spin-Off. Inoltre, lo Spin-Off:

- si impegna a utilizzare e conservare i beni immobili e mobili e le pertinenze assegnate con il presente atto con diligenza e a restituire gli stessi alla scadenza del contratto in stato di buona conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura e a provvedere alle opportune riparazioni, laddove sia stato arrecato danno. Relativamente all'uso delle macchine ed attrezzature scientifiche, con riferimento al DPR 459/96, lo Spin-Off si dichiara a conoscenza delle norme stabilite dal suddetto decreto, in particolare per quel che riguarda le responsabilità dell'utilizzatore. Pertanto, lo Spin-Off si impegna a consultare il "Manuale d'uso e manutenzione" delle macchine in oggetto, al fine di assicurare un utilizzo corretto e sicuro delle stesse.
- si impegna a comunicare i nominativi del personale coinvolto nelle attività dello Spin-Off e a rispondere dell'operato degli stessi, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. Per il personale non universitario coinvolto dovrà, inoltre, essere prodotta idonea documentazione relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, che dovrà essere trasferita in copia all'Ufficio assicurativo dell'Università;
- si impegna a comunicare l'elenco delle proprie attrezzature presenti nella sede del Dipartimento;
- è obbligato per l'intera durata del contratto al rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e al D.I.M. 363/98;
- dovrà dare comunicazione dei nominativi dei seguenti responsabili:
 1. legale;
 2. dei rapporti tra l'Ateneo e lo Spin-Off;



3. della sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/94 e del D.Lgs 242/96;
4. delle attività scientifiche e di ricerca.

- fornirà al Direttore del Dipartimento un elenco del personale che, in base alla presente convenzione, avrà diritto all'accesso ai locali, comunicando allo stesso eventuali variazioni.

Lo Spin-Off si impegna a ospitare gratuitamente, e dietro eventuale rimborso delle sole spese vive sostenute, allievi di Corsi di Laurea di I e II livello, dottorati di ricerca e altre attività istituzionali, per i periodi di tirocinio formativo eventualmente previsti dai rispettivi regolamenti didattici.

Art. 4 - Impegni dell'Università e del Dipartimento

L'Università o il Dipartimento concederà in uso allo Spin-Off gli spazi, gli arredi, i servizi e le attrezzature elencate nell'Allegato 1, alle condizioni indicate nello stesso Allegato, che è parte integrante della presente convenzione. Essi si impegnano altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei locali, degli impianti generali, e delle attrezzature messe a disposizione della Società.

Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

L'uso delle infrastrutture e dei servizi, indicati nel precedente Art. 4, è concesso a titolo gratuito per la fase di start-up e di incubazione e, quindi, per i primi 3 anni.

Allo scadere della fase di start-up, nel caso in cui le parti siano interessate a continuare l'attività in stretta collaborazione, dovranno essere definiti, mediante contratto tra le parti interessate, i canoni per tutte le risorse che saranno utilizzate (spazi, arredi, attrezzature e servizi) e le relative modalità di pagamento. In allegato 2 sono riportate le tariffe che terranno conto, comunque, anche delle quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate e delle spese di esercizio e dei relativi consumi.

Sono invece a carico della società Spin-Off le seguenti spese:

- le spese della linea telefonica effettuate nell'interesse e per conto dello Spin-Off, a seguito di presentazione dei documenti di spesa;
- le spese per l'uso delle fotocopiatrici del Dipartimento, in base alle copie effettuate;
- le spese sostenute dal Dipartimento per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, pericolosi, prodotti dallo Spin-Off, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;
- le spese non espressamente definite ma che sono da imputare ad attività dello Spin-Off.

Art. 6 - Accesso e orario di lavoro

Il Dipartimento concede il nulla osta al personale dello Spin-Off di libera frequenza, per la durata della convenzione, dei suoi locali secondo le seguenti modalità operative:

- l'accesso sarà soggetto al rispetto delle stesse norme vigenti per il personale del Dipartimento;
- è concesso al personale dello Spin-Off l'uso dei laboratori e dei locali che il Dipartimento destinerà alle specifiche attività dello Spin-Off, delle officine e degli spazi comuni del Dipartimento;
- l'orario di accesso è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 20.00. In caso di esigenze eccezionali di accesso in orario diverso, dovrà essere prodotta preventiva richiesta di autorizzazione al Direttore del Dipartimento, che deciderà in merito.

Al personale dello Spin-Off, con diritto di accesso al Dipartimento e non dipendente dell'Università, è fatto obbligo di munirsi di apposito badge di riconoscimento.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

Il Dipartimento e lo Spin-Off si impegnano a garantire e a mantenere, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza per quanto riguarda informazioni, cognizioni e documenti dei quali l'altra parte verrà a conoscenza in relazione all'attività oggetto della presente convenzione.

L'obbligo di riservatezza persisterà fino al completamento delle attività della convenzione, nonché alla cessazione o risoluzione della medesima per qualsiasi causa.

Tale obbligo non sarà più efficace dal momento in cui le informazioni diverranno di pubblico dominio.



Art. 8 - Responsabilità

Lo Spin-Off è ritenuto responsabile di qualunque atto doloso o colposo imputabile al personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione, che rechi danni all'Università, a terzi o a cose di terzi, e si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione di eventuali beni danneggiati.

Il Dipartimento è tenuto alla tempestiva riparazione di eventuali beni di proprietà o disponibilità dello Spin-Off danneggiati per propria colpa.

E' obbligo dello Spin-Off acquisire il parere da parte dell'ufficio assicurativo dell'Ateneo.

Art. 9 - Arbitrato e foro competente

In merito alla presenza di eventuali controversie relative all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, si rinvia alle disposizioni previste all'art. 14 del Regolamento in materia di Spin Off dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

Art. 10 - Registrazione

La convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico di chi avrà dato motivo alla registrazione stessa.

Catanzaro, li.....

Per il Dipartimento
Il Direttore

Per la Società Spin-Off
Il Rappresentante legale

Visto: Il Rettore



MODALITÀ DI CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E SERVIZI

Il Dipartimento concederà in uso alla società i seguenti spazi, attrezzature, arredi e servizi:

- spazi pari a mq. alla quota del Dipartimento di di questa Università, determinato sulla base dei locali evidenziati nella planimetria allegata, per un periodo pari alla durata della presente convenzione. Dal quarto anno in poi occorre aggiungere: al canone mensile di €
- le seguenti attrezzature:

<ol style="list-style-type: none"> 1. n. 2 pc 2. n. 1 stampante 3. n. 2 microscopi 4. n..... 5. n..... 6. n..... 	}	ESEMPIO
--	---	---------
- i seguenti arredi:

<ol style="list-style-type: none"> 1. n. 2 scrivanie 2. n. 2 sedie 3. n. 	}	ESEMPIO
---	---	---------
- i seguenti servizi:

<ol style="list-style-type: none"> 1. collegamento internet; 2. Servizi igienici 3. ... 	}	ESEMPIO
--	---	---------

Lo Spin-Off si servirà con la dovuta diligenza di locali, attrezzatura e arredi messi a disposizione dal Dipartimento esclusivamente per lo svolgimento delle attività rientranti nel proprio oggetto sociale, con particolare riferimento al compimento delle attività citate in premessa. Lo Spin-Off sarà tenuto a custodire e conservare detti locali, attrezzature e arredi con la diligenza del buon padre di famiglia e non potrà concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure temporaneo, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, lo Spin-Off dichiara di aver visitato i locali, visionato le attrezzature e gli arredi messi a disposizione e di averli trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Le migliorie, le riparazioni o le modifiche saranno eseguite dallo Spin-Off a suo carico previo consenso del Direttore del Dipartimento e verranno acquisite dal Dipartimento stesso alla cessazione del presente contratto senza ulteriori oneri finanziari. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie, produrranno *ipso jure* la risoluzione della presente convenzione per fatto dello Spin-Off. Sarà facoltà del Dipartimento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto della presente convenzione, con obbligo di preavviso scritto pari ad almeno 7 giorni solari rispetto alla programmata data di ispezione.

*Allegato modificato dal CdA del 23/06/2021, dal SA del 13/07/2021 e dal CdA del 14/07/2021



MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

A decorrere dal **quarto anno** di permanenza presso i locali del Dipartimento, per l'uso di spazi, arredi, attrezzature e servizi, allo Spin-Off verranno ad essere applicate le seguenti tariffe, che, a seconda della superficie utilizzata, prevede una quota fissa mensile, alla quale deve essere aggiunta una quota che varia a seconda dei metri quadri utilizzati:

IV anno

Superficie	Quota fissa mensile	+quota a mq. Mensile
Da 0 a 50 mq	0	€ 2,6
Da 51 a 100 mq	€ 130,00	+ € 2,4 per ogni mq oltre i 50 mq
Da 101 a 250 mq	€ 250,00	+ € 2 per ogni mq oltre i 100 mq
Da 251 a 500 mq	€ 550,00	+€ 0,8 per ogni mq oltre i 250 mq
Oltre 500 mq	€ 750,00	+ € 0,5 per ogni mq oltre i 500 mq

V anno

Superficie	Quota fissa mensile	+quota a mq. Mensile
Da 0 a 50 mq	0	€ 5,2
Da 51 a 100 mq	€ 260,00	+ € 4,8 per ogni mq oltre i 50 mq
Da 101 a 250 mq	€ 500,00	+ € 4 per ogni mq oltre i 100 mq
Da 251 a 500 mq	€ 1.100,00	+€ 1,6 per ogni mq oltre i 250 mq
Oltre 500 mq	€ 1.500,00	+ € 1 per ogni mq oltre i 500 mq

VI anno

Superficie	Quota fissa mensile	+quota a mq. Mensile
Da 0 a 50 mq	0	€ 8
Da 51 a 100 mq	€ 400,00	+ € 7 per ogni mq oltre i 50 mq
Da 101 a 250 mq	€ 750,00	+ € 6 per ogni mq oltre i 100 mq
Da 251 a 500 mq	€ 1.650,00	+€ 2,5 per ogni mq oltre i 250 mq
Oltre 500 mq	€ 2.275,00	+ € 1,5 per ogni mq oltre i 500 mq

Le suddette tariffe tengono conto anche delle quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate, dei loro consumi e delle spese di esercizio.

La modalità di pagamento delle suddette somme è stabilita con cadenza bimestrale, dietro presentazione di apposita fattura da parte del Dipartimento. La società dovrà provvedere al pagamento delle spese entro il giorno 5 del mese successivo a quello della scadenza di ciascun periodo. Nessun onere finanziario inerente l'attuazione della presente convenzione graverà in alcun modo e sotto qualsiasi forma sul bilancio dell'Università e/o dei Dipartimenti.

*Allegato modificato dal Cda del 23/06/2021, dal SA del 13/07/2021 e dal Cda del 14/07/2021

